



COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2019-2020

Comunicato Ufficiale N°267 del 31/01/2020

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 30 gennaio 2020 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO
Componenti: CARLO CALABRIA, FELICE SIBILLA, LIVIO ZACCAGNINI

51) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELL'ARBITRO EFFETTIVO CARLO RAINALDI, DELLA SEZIONE A.I.A. DI TIVOLI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 40, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO A.I.A..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere il deferito responsabile dei fatti di cui al deferimento e di irrogare per l'effetto la sanzione della sospensione per un mese.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

52) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DE SANTIS STEFANO, PRESIDENTE E RAPPRESENTANTE LEGALE ALL'EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETA' A.S.D. ZENA MONTECELIO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., A CARICO DEI SIGG. CANNONE DANILO, CAMPAGNOLI MASSIMO E CORBO DANILO, PER VIOLAZIONE DA PARTE DEI PREDETTI DELL'ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 61, COMMI 1 E 5 DELLE N.O.I.F. ED A CARICO DELLA SOCIETA' A.S.D. ZENA MONTECELIO, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S..

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- De Santis Stefano, inibizione di mesi 3;
- Cannone Danilo, inibizione di mesi 3;
- Campagnoli Massimo, inibizione di mesi 1;
- Corbo Danilo, inibizione di mesi 3;
- A.S.D. Zena Montecelio, ammenda di Euro 400,00.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

53) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. DI LUCIA GABRIELE, PRESIDENTE ALL'EPOCA DEI FATTI DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL SANT ANDREA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S. PREVIGENTE, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 23, COMMA 1 E 38, COMMA 1 DELLE N.O.I.F., A CARICO DEL SIG. DE SIMONE GINO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL SANT ANDREA, ABILITATO DAL SETTORE TECNICO IN QUALITÀ DI ALLENATORE GIOVANI CALCIATORI DAL 26/11/2018, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 BIS, COMMA 1 DEL C.G.S. PREVIGENTE, IN RELAZIONE ALL'ART. 23, COMMA 1 DELLE N.O.I.F., A CARICO DEI SIGG. FARGNOLI GIOVANNI E FARGNOLI MARIO, DIRIGENTI DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL SANT ANDREA E DEL SIG. MILO LUCA, CALCIATORE DELLA STESSA, OLTRE CHE DEL SIG. ANIELLO FABIO, CALCIATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. GRUNUOVO S. COSMA E DAMIANO, TUTTI PER VIOLAZIONE DELL'ART.1 BIS, COMMA 3 DEL C.G.S. PREVIGENTE, NONCHE' A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL SANT ANDREA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S. PREVIGENTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA ED A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. GRUNUOVO S. COSMA E DAMIANO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 2 DEL C.G.S. PREVIGENTE, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA.

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di prosciogliere dagli addebiti loro contestati i calciatori Aniello Fabio e Milo Luca, oltre che il sig. De Simone Gino e la società A.S.D. Grunuovo S. Cosma e Damiano.

Di ritenere tutti gli altri soggetti deferiti responsabili esclusivamente delle violazioni di cui all'art. 1 bis, comma 3 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti e, per gli effetti, di sanzionarli nella seguente maniera:

- Di Lucia Gabriele, inibizione di mesi 2;
- Fagnoli Giovanni, inibizione di mesi 2;
- Fagnoli Mario, inibizione di mesi 2;
- A.S.D. Real Sant Andrea, ammenda di Euro 300,00.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma il 31 gennaio 2020

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli